

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO SECONDO. Delle prove - CAPO PRIMO. Disposizioni generali

Articolo 2697

Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento .

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.